



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del "Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale della STP di Terra d'Otranto S.p.A. in servizio per un periodo di 24 mesi"
CIG: 7432957E25

1

1. Ente appaltante: Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A. – Via Lecce n. 99 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/224411 - Fax 0832/224423 - e-mail: segreteria@stplecce.it. PEC: stplecce@pec.it

2. Oggetto dell'appalto e definizioni

2.1 L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di cui al successivo punto 2.2.

2.2 Il servizio è così individuato:

- servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale della S.T.P. di Terra d'Otranto S.p.A. per la durata di mesi 24 (ventiquattro), inclusa l'organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio.

2.3 Sono compresi nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, del quale l'Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta.

2.4 L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

2.5 Nel presente Capitolato Speciale d'appalto sono assunte le seguenti definizioni:

- Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
- Operatore economico:** detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;



- f) **DUVRI**: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- g) **Costo della manodopera**: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- h) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OS)**: gli oneri che deve sostenere l'Operatore economico per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- k) **Costi di sicurezza (anche CS)**: i costi per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

3. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo presunto dell'appalto è pari ad Euro 414.000,00 al netto dell'I.V.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha indicativamente stimato pari ad € 1.500,00 annui, sulla base di una valutazione delle risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'appalto, del relativo inquadramento del personale impiegato, delle condizioni previste dai CCNL di riferimento.

Data la tipologia del servizio, non sono previsti costi per la sicurezza (CS) né si determinano interferenze con le funzioni della STP di Terra d'Otranto S.p.A..

Resta comunque ferma per l'impresa aggiudicataria la responsabilità in ordine al rispetto del D.Lgs n. 81/2008.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è stato calcolato sulla base di un numero annuale di buoni pasto che si presume di utilizzare pari a circa 41.400 del valore nominale di euro 5,00.

Il valore nominale del buono coincide con il valore facciale dello stesso.

L'importo dell'appalto è stato determinato e quantificato analizzando lo storico degli ultimi 12 mesi ed ipotizzando la situazione futura nell'arco temporale previsto dalla gara.

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, tavole fredde ecc.), tutti necessariamente provvisti delle prescritte licenze di somministrazione.



4. Condizioni di espletamento del servizio

4.1 Buono Pasto Elettronico – Caratteristiche e utilizzazione

L'erogazione dei pasti mensa dovrà avvenire tramite utilizzo diretto di carte elettroniche (card) a banda magnetica o con microprocessore di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le card "bancomat", forniti dall'appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare obbligatoriamente presso tutti i locali convenzionati a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni altro onere accessorio.

I buoni pasto elettronici dovranno essere fruibili attraverso una rete di pubblici esercizi, dislocati su tutto il territorio di competenza dell'Azienda, con i quali la Ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni. Le prestazioni dovranno essere rese con utilizzo delle card tramite sistemi di rilevatore automatico collocato in ciascun esercizio.

La carta elettronica dovrà avere le seguenti caratteristiche di utilizzazione e possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4.2 Consegna delle carte elettroniche (card)

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e senza oneri aggiuntivi per STP di Terra d'Otranto S.p.A. la produzione e la consegna delle card all'Azienda. Ogni card dovrà essere consegnata in busta singola riportante all'esterno il cognome, nome e matricola del dipendente/utilizzatore autorizzato ad eccezione delle card non nominative per le quali non sono previste modalità particolari di consegna.

La consegna delle card dovrà avvenire presso la sede di STP di Terra d'Otranto S.p.A. Ogni rischio relativo al trasporto ed alla consegna delle card elettroniche resta a carico dell'appaltatore.

Nel caso di furto o smarrimento/deterioramento della card l'appaltatore dovrà provvedere ad inibire l'uso della medesima card e a consegnare un duplicato e/o la nuova card entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del servizio gestore. Nel medesimo lasso di tempo l'appaltatore è tenuto a fornire nuove card che si renderanno eventualmente necessarie anche in caso di card non funzionante perché smagnetizzata o per altri motivi tecnici. Nei casi sopra riportati le spese di produzione e di spedizione delle nuove card richieste saranno a totale carico dell'appaltatore.

4.3 Esercizi convenzionati

Ogni esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, il numero degli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta e dovrà fornire periodicamente e dietro semplice richiesta da parte della STP di Terra d'Otranto S.p.A., l'elenco completo ed aggiornato degli esercizi convenzionati opportunamente integrato, in caso di necessità, di nuovi punti di ristoro.

Gli esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania recante l'indicazione di accettazione della carta elettronica presso l'esercizio stesso.



In fase di esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria potrà stipulare nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi o sostitutivi, fermi restando il numero minimo e la tipologia offerti in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a controlli sistematici degli esercizi convenzionati affinché sia assicurato il rispetto, da parte degli esercizi medesimi, delle vigenti leggi e disposizioni in materia di igiene e sanità e sicurezza dei locali. Ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere in merito, anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione, nell'ambito della stessa zona, con altri esercizi di medesima tipologia.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente alla STP di Terra d'Otranto S.p.A. le risoluzioni delle convenzioni che interverranno nel corso dell'appalto e procedere a convenzionare altri esercizi in sostituzione disponibili nelle vicinanze.

L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle richieste formulate da STP di Terra d'Otranto S.p.A. riguardo l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti.

STP di Terra d'Otranto S.p.A. si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di ristorazione e in caso di inadempimenti relativi all'applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice.

Qualora, per cause di forza maggiore, fosse impossibile l'erogazione del servizio, l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al servizio gestore dell'appalto e definire con lo stesso soluzione dirette a limitare il disagio e a tenere indenni i dipendenti da qualsiasi onere; comunque la regolare esecuzione del servizio deve essere ripristinata entro un tempo massimo di 10 giorni.

L'Azienda non avrà alcun obbligo nei confronti dei locali convenzionati; la ditta aggiudicataria deve impegnarsi a tenere STP di Terra d'Otranto S.p.A. indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

4.4 Caratteristiche tecniche del sistema di gestione - Terminali di acquisizione POS:

I terminali di acquisizione POS necessari all'accettazione delle card elettroniche da parte dell'esercente saranno forniti, installati e resi operativi presso tutti gli esercizi convenzionati a cura e spese della ditta aggiudicataria, compreso ogni altro onere accessorio entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

I POS dovranno essere in grado di leggere i dati sulla card, verificare le autorizzazioni dell'utente e memorizzare i dati relativi alle singole consumazioni.

I POS dovranno essere in grado di segnalare i diversi messaggi di errore (carta non valida, carta fuori circuito, ecc.), al fine di comprendere se sussista un effettivo malfunzionamento del POS o la mancanza di autorizzazione dell'utente. Sarà cura della ditta aggiudicataria informare gli esercizi convenzionati delle tipologie di codice errore nonché fornire a STP di Terra d'Otranto S.p.A. apposito dettaglio dei medesimi.



In caso di mancato funzionamento del POS per qualsiasi causa anche nei casi di malfunzionamento della card qualora sia smagnetizzata o deteriorata, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre un sistema sostitutivo tramite moduli manuali che consenta comunque la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto. In tali casi la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a fornire a STP di Terra d'Otranto S.p.A. i dati in formato elettronico, evidenziando sui relativi report le rilevazioni registrate manualmente e producendo, ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi.

La Ditta aggiudicataria è, a tal fine, tenuta a fornire a tutti gli esercizi convenzionati i relativi moduli elettronici che dovranno essere correttamente compilati in ogni loro parte e firmati dai dipendenti.

4.5 Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
 - b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.
- con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h , punti 2,3,4 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114;

Gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio.

5. Durata del contratto, modalità e termini di consegna

La fornitura dei buoni, come specificato, avrà durata biennale, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque, fino al subentro del nuovo contraente, per la cui individuazione sarà indetta nuova gara.

I buoni dovranno essere ricaricati entro e non oltre il giorno di paga mensile che orientativamente è il 3 di ogni mese. L'Azienda comunicherà la quota mensile dei buoni-pasto da fornire entro i 3 giorni precedenti alla ricarica delle Card.



Le modalità di consegna delle Card non implicheranno nessun onere aggiuntivo per STP di Terra d'Otranto SpA.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno tramite comunicazione telematica che conterrà un file excel in cui saranno indicati i nominativi e le relative quantità e valore dei buoni pasto.

La ditta affidataria assume ogni responsabilità nell'esecuzione del servizio, compresi eventuali danni a persone o cose dell'Azienda appaltatrice o a terzi. L'aggiudicataria è pertanto responsabile in proprio dell'intera gestione del servizio sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.

6. Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria

Le Ditta aggiudicataria dovrà:

- provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, al convenzionamento degli esercizi indicati nella dichiarazione presentata in sede di gara;
- inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni riguardanti l'implementazione di nuovi esercizi convenzionati;
- aderire tempestivamente a tutte le richieste della STP di Terra d'Otranto SpA circa eventuale istituzione di nuovi punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti della STP di Terra d'Otranto SpA;
- eliminare entro un massimo 15 giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
- consegnare la fattura mensile dei buoni forniti nel mese precedente;
- essere provvista di polizza assicurativa RCT come indicato all'art.14 del presente Capitolato.

7. Modalità di presentazione e fruizione dei buoni pasto

I dipendenti della STP di Terra d'Otranto SpA possono usufruire dei buoni pasto per ottenere l'erogazione dei pasti, in conformità alle modalità ed ai tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti.

In particolare, i buoni pasto:

1. consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciate dei buoni pasto;
2. sono utilizzabili durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di pasto;
3. non sono cedibili, commerciabili, cumulabili oltre il limite degli otto buoni o convertibili in denaro;
4. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciate.
5. non danno diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente disciplinare ed in locali diversi da quelli convenzionati.



8. Indicazione del prezzo

La Società appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice il prezzo offerto in sede di gara per ogni buono pasto.

Detta somma rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali aggiornamenti dovuti ad intervenute disposizioni di legge o da parte della Società appaltante in merito all'incremento del valore dei buoni pasto.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole prestazioni eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

9. Pagamenti

I pagamenti sono effettuati sulla base delle fatture, emesse dalla Ditta appaltatrice, corredate dai tabulati dei buoni pasto acquistati nel periodo di riferimento.

Le fatture devono specificare:

- il numero e la data dell'ordine;
- il numero di serie iniziale e finale dei buoni consegnati;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore facciate unitario ridotto del ribasso percentuale definito in sede di aggiudicazione;
- l'assoggettamento dell'imponibile così ottenuto all'aliquota I.V.A. nella misura prevista al momento dell'emissione della fattura.

Si precisa che le fatture saranno soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment"), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse con IVA esposta e contenere la seguente indicazione o una ad essa equivalente:

"Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72".

È vietata la cessione del credito.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni f.m.d.f., corredate da apposito rendiconto dei buoni pasto effettivamente utilizzati.

Dall'importo complessivo della fattura, sarà dedotto l'importo delle penalità applicate alla Ditta appaltatrice per qualunque motivo relativo alla gestione del contratto di appalto, ivi comprese le somme pagate per risarcimento danni a terzi. In tal caso, il pagamento avverrà di norma entro 30 gg. f.m.d.f.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. È vietata la cessione del credito.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente della Ditta appaltatrice del servizio mediante acquisizione del DURC.



La STP di Terra d'Otranto SpA si riserva di accettare soluzioni informatiche che prevedono il conguaglio automatico fra i buoni consegnati e quelli non utilizzati.

10. Penali

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Ditta appaltatrice.

La misura della penale sarà pari al 1,0 per mille dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempienza per l'interruzione ingiustificata del servizio fino a 10 (dieci) giorni;
- inadempienza da parte degli esercizi convenzionati relativamente all'utilizzo del buono pasto.

In caso di irregolare o ritardata ricarica dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta appaltante pagherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

Per tutte le altre inadempienze non contemplate nelle voci del presente articolo sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La contestazione della inadempienza alla ditta appaltatrice comporterà la giustificazione che dovrà essere fornita nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Qualora le suddette giustificazioni non venissero formulate entro il termine o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio della Società, saranno definitivamente applicate.

La Società potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La Ditta appaltatrice in nessun caso può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con la Società.

L'ottemperanza da parte dell'Operatore economico alla richiesta di esecuzione delle azioni correttive, non impedisce alla Stazione appaltante di esercitare comunque la facoltà di applicare la penale per le inadempienze rilevate nel servizio oggetto delle contestazioni.

L'importo della penale, nel caso in cui l'Operatore economico non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 5 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte della Stazione appaltante, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione delle fatture, previa emissione di fattura attiva da parte della Stazione appaltante.

Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, la Stazione appaltante può provvedervi affidando l'esecuzione delle prestazioni a terzi, e ciò a tutto carico dell'Operatore economico e salvo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se le inadempienze sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.



11. Controlli

Nel corso dell'esecuzione del contratto la STP di Terra d'Otranto S.p.A. si riserva qualsiasi attività di controllo e verifica che riterrà necessaria, a mezzo di proprio personale o di professionisti da essa incaricati, per assicurarsi sulla regolarità delle prestazioni dell'Operatore economico, in termini di qualità del servizio e di puntualità nell'esecuzione.

12. Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

13. Risoluzione del contratto

La STP di Terra d'Otranto SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3. superamento del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale atitoli di penali.

La STP di Terra d'Otranto SpA potrà inoltre risolvere il contratto nel caso di cessione del contratto stesso, di subappalto non autorizzato, nonché quando, per qualsiasi ragione o motivo anche indipendente dalla sua volontà, l'impresa aggiudicataria non sia in grado di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto o le stesse non siano effettuate alle condizioni previste nel presente capitolato.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
 - b) mancato rispetto del numero minimo e delle caratteristiche degli esercizi convenzionati, così come stabilito negli atti di gara;
 - c) applicazione di sconti percentuali incondizionato e/o termini di pagamento diversi rispetto a quelli indicati in offerta;
 - d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
- Come previsto dal comma 7 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la mancata attivazione entro il termine indicato negli atti di gara della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici comporta la decadenza dell'aggiudicazione.



La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 108 del D.lgs 50/2016..

Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice citato costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

14. Garanzia definitiva

14.1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Operatore economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico stesso.

14.2 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del Codice dei contratti.

14.3 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di scadenza del contratto. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.

14.4 La garanzia è prestata mediante nei modi e nelle forme di cui agli artt. 103 e 93 del D.lgs 50/2016.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

14.5 La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

14.6 La garanzia è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione al termine del contratto, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile.

14.7 La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento



della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

14.8 L'Operatore economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Operatore economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dalla STP di Terra d'Otranto a valere sugli importi da corrispondere all'Operatore economico.

14.9 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

15. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore economico

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000 per ogni sinistro con il limite di € 2.000.000 per ogni persona e di € 1.000.000 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale non inferiore a € 100.000 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) può essere prevista anche in una appendice a polizza in essere che preveda espressamente l'estensione per i danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Se l'Operatore economico è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione alle attività da esse assunte.

Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l'esistenza in capo al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.

La suddetta copertura assicurativa deve prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di STP di Terra d'Otranto S.p.A., del personale di STP di Terra d'Otranto S.p.A., degli aventi causa con STP di Terra d'Otranto S.p.A. e comunque di tutte le persone che usufruiranno del servizio.



Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi la Società, il personale della Società ed in genere tutti gli aventi causa con la Società, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali.

16. Controversie

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Lecce.

17. Trattamento dati personali.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni dei D.Lgs 196/03 e successive integrazioni e modifiche. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati né diffusi.

Il titolare del trattamento è la STP di Terra d'Otranto SpA, nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dalla D.Lgs n. 196/03, riconoscendone il trattamento dei dati per i fini di cui sopra.

18. Valutazione dei rischi, obblighi di prevenzione e sicurezza ex D.Lgs 81/08

18.1 L'Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto in quanto applicabili e delle eventuali procedure interne alla Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

18.2 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento e situazione, la corrispondenza delle prestazioni rispetto agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute.

18.3 Il committente ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione del servizio. Tali oneri ammontano ad € 0,00 in quanto l'appalto in oggetto non prevede l'esecuzione all'interno della sede della STP di Terra d'Otranto S.p.A. e conseguentemente non è stato predisposto il documento previsto dal dal D.Lgs. 81/08 (DUVRI).

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



20. Norme e clausole finali

Le condizioni, i termini e ogni altra prescrizione contenuta nei presente capitolato sono tassativi e la loro inosservanza comporta l'esclusione dalla procedura.

F.to L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Enrico PONZO)

13